

(Leggi 260/49, 90/54, 54/77 e Dpr 792/85)

Dal 1949 ai nostri giorni le ricorrenze festive sono diminuite. I nostri legislatori, infatti, hanno effettuato una riorganizzazione del nostro calendario lavorativo preservando le pietre miliari delle nostre tradizioni religiose e civili. Cambiamenti legati sia alle esigenze del mondo lavorativo, sia al riconoscimento sociale delle ricorrenze, sia alle richieste della Santa Sede. Così nel '49 il calendario festivo infrasettimanale era composto dalla festa di S. Giuseppe, l'Ascensione, Corpus Domini e altre feste che imponevano l'astensione dal lavoro; provvedimenti attivati dalla legge 260 del 1949 e aggiornati dalla legge 90 del 1954 per quanto riguarda i criteri di retribuzione spettanti ai lavoratori per le festività. In seguito, nel 1977 con l'approvazione della legge 54, le festività vennero ridotte a nove, con uno spostamento della festa del 2 giugno (fondazione della Repubblica) e del 4 novembre (unità nazionale) alla prima domenica di giugno e di novembre. Infine, nel 1985 il Decreto del Presidente della Repubblica 792 ha dichiarato il 6 gennaio giorno festivo ed ha limitato al Comune di Roma la festività del 29 giugno (SS: Pietro e Paolo). *(28 giugno 2000)*

Legge 27 maggio 1949 Numero 260

Disposizioni in materia di ricorrenze festive

Articolo 1, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Il giorno 2 giugno, data della fondazione della Repubblica, è dichiarato festa nazionale.

Articolo 2, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono considerati giorni festivi, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti:

tutte le domeniche;

il primo giorno dell'anno;

il giorno dell'Epifania;

il giorno della festa di San Giuseppe;

il 25 aprile: anniversario della liberazione;

il giorno di lunedì dopo Pasqua;

il giorno dell'Ascensione;

il giorno del Corpus Domini;

il primo maggio: festa del lavoro;

il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo;

il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;

il giorno di Ognissanti;

il 4 novembre: giorno dell'unità nazionale;

il giorno della festa dell'Immacolata Concezione;

il giorno di Natale;

il giorno 26 dicembre.

Articolo 3, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono considerate solennità civili, agli effetti dell'orario ridotto negli uffici pubblici e dell'imbandieramento dei pubblici edifici, i seguenti giorni:

l'11 febbraio: anniversario della stipulazione del Trattato e del Concordato con la Santa Sede;

il 28 settembre: anniversario della insurrezione popolare di Napoli.

Articolo 4, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Gli edifici pubblici sono imbandierati nei giorni della festa nazionale, delle solennità civili e del 25 aprile, 1 maggio e 4 novembre.

Articolo 5, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Nelle ricorrenze della festa nazionale (2 giugno), dell'anniversario della liberazione (25 aprile), della festa del lavoro (1 maggio) e nel giorno della unità nazionale (4 novembre) lo Stato, gli Enti pubblici e i privati datori di lavoro sono tenuti a corrispondere ai lavoratori da essi dipendenti, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute, la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio. La normale retribuzione sopraindicata sarà determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell'orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, a provvigione o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime 4 settimane.

2. Ai lavoratori considerati nel precedente comma, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo.

3. Ai salariati retribuiti in misura fissa, che prestino la loro opera nelle suindicate festività, e dovuta, oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Qualora la festività ricorra nel giorno di domenica, spetterà ai lavoratori stessi, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, anche una ulteriore retribuzione corrispondente all'aliquota giornaliera.

Articolo 6, in vigore dal 1 giugno 1949

1. In caso d'inosservanza alle norme della presente legge gli imprenditori sono puniti con l'ammenda fino a L. 400.000 (1), ferma restando la disposizione dell'art. 26, capoverso primo, del Codice penale.

(1) N.d.R. Importo aumentato per effetto dell'art. 113 della L. 24.11.81, n. 689.

Articolo 7, in vigore dal 1 giugno 1949

1. Sono abrogati l'art. 4 del D.Lgs. 15 dicembre 1947, n. 1549, e tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme contenute nella presente legge.

Articolo 8, in vigore dal 1 giugno 1949

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Legge 31 marzo 1954 Numero 90

Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive

Articolo 1, in vigore dal 7 maggio 1954

1. L'art. 5 della legge 27 maggio 1949 n. 260 è sostituito dal seguente: (omissis) (1).

(1) N.d.R. Il testo dell'articolo è stato riportato nell'art. 5 della legge richiamata.

Articolo 2, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Il trattamento stabilito dall'art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260, dovrà essere egualmente corrisposto per intero al lavoratore, anche se risulti assente dal lavoro per i seguenti motivi:

a) infortunio, malattia, gravidanza, puerperio e periodo di assenza facoltativa seguente al puerperio, congedo matrimoniale, ferie, permessi e assenze per giustificati motivi;

b) riduzione dell'orario normale giornaliero o settimanale di lavoro;

c) sospensione dal lavoro, a qualunque causa dovuta, indipendente dalla volontà del lavoratore;

d) sospensione dal lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; e) sospensione dal lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica od altro giorno festivo considerato tale dai contratti collettivi, compresa la celebrazione del Santo Patrono della località ove si svolge il lavoro.

Articolo 3, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Le disposizioni dell'art. 5 della L. 27 maggio 1949, n. 260 modificate ed integrate come ai precedenti artt. 1 e 2, si estendono a tutte le ricorrenze festive previste dall'art. 2 della stessa legge, escluse le domeniche ed i periodi di sospensione del lavoro in atto da oltre 2 settimane, limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa, ma in relazione alle ore di lavoro da essi compiute.

Articolo 4, in vigore dal 7 maggio 1954

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano le condizioni più favorevoli ai lavoratori contenute nei contratti collettivi.

Legge 5 marzo 1977 Numero 54

Disposizioni in materia di giorni festivi

Articolo 1

I seguenti giorni cessano di essere considerati festivi agli effetti civili: Epifania; S. Giuseppe; Ascensione; Corpus Domini; SS. Apostoli Pietro e Paolo.

A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell'Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. Cessano pertanto di essere considerati festivi i giorni 2 giugno e 4 novembre.

Articolo 2

Le solennità civili previste dalla L. 27 maggio 1949, n.260, e dalla L. 4 marzo 1958, n. 132 [1], non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici.

È fatto divieto di consentire negli uffici pubblici riduzioni dell'orario di lavoro che non siano autorizzate da norme di legge.

Articolo 3

Le ricorrenze indicate negli art. 1 e 2, che cadano nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985 Numero 792

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Numero 306 del 1 gennaio 1985

Riconoscimento come giorni festivi di festività religiose determinate d'intesa tra la Repubblica italiana e la Santa Sede ai sensi dell'art. 6 dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121

Articolo 1, in vigore dal 1 gennaio 1986 - retribuzione - elenco festività religiose - riforma

1. Sono festività religiose, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121:

tutte le domeniche;

l'1 gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

l'1 novembre, tutti i Santi;

l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;

il 25 dicembre, Natale del Signore;

il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, per il comune di Roma.

Articolo 2, in vigore dal 1 gennaio 1986 festività - retribuzione - riforma elenco festività religiosa - entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.